



“Auser LIBERA UNIVERSITA’ AGRIGENTINA APS ETS ”

STATUTO

Revisione del 23/09/2022



SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
ART. 1 Denominazione, sede e durata	4
ART. 2 Scopo, finalità e attività	4
TITOLO II ASSOCIATI	7
ART. 3 Persone fisiche associate	7
ART. 4 Diritti e obblighi degli associati	8
ART. 5 Perdita della qualifica di associato	8
ART. 6 Associazioni affiliate	9
ART. 7 Requisiti di ammissione delle nuove associazioni	9
ART. 8 Ammissione	10
ART. 9 Cessazione della condizione di affiliazione	11
ART. 10 Regolamento disciplinare	12
ART. 11 Congresso	12
TITOLO III AUSER REGIONALI E TERRITORIALI	12
ART. 12 Centri Regulatori	12
ART. 13 Auser regionali	13
ART. 14 Auser territoriali	13
ART. 15 Titolarità e tutela dei dati	14
TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	14
ART. 16 Organi	14
ART. 17 Assemblea Territoriale dei delegati	15
ART. 18 Il Comitato Direttivo	16
ART. 19 Presidente	17
ART. 20 Elezione del Presidente e della presidenza territoriale	18
ART. 21 Presidenza	18
ART. 22 Organo di controllo	19
ART. 23 Revisione legale dei conti	20
ART. 24 Commissione di Garanzia	20
TITOLO V RISORSE ECONOMICHE	20
ART. 25 Patrimonio	21
ART. 26 Divieto di distribuzione degli utili	21
TITOLO VI BILANCIO E AMMINISTRAZIONE	21
ART. 27 Bilancio preventivo	21
ART. 28 Bilancio consuntivo	22
ART. 29 Bilancio sociale	22
	15

ART. 30 Adempimenti	22
ART. 31 Libri sociali	22
ART. 32 Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo	23
TITOLO VII RESPONSABILITA' E INCOMPATIBILITA'	23
ART. 33 Disposizioni circa la responsabilità	23
ART. 34 Conflitto di interessi e incompatibilità	23
TITOLO VIII DISPOSIZIONI ANTIDISCRIMINATORIE	24
ART. 35 Politiche di genere e Pari opportunità	24
TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI	25
ART. 36 Rinvio	25

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Denominazione, sede e durata

1. È costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore", ovvero "CTS") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione non riconosciuta nella forma giuridica di associazione di promozione sociale avente la seguente denominazione: "Auser LIBERA UNIVERSITA' AGRIGENTINA APS ETS" (da ora in avanti denominata "Associazione"). A seguito dell'iscrizione dell'associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, la denominazione sarà integrata con l'acronimo ETS nel seguente modo: "Auser LIBERA UNIVERSITA' AGRIGENTINA APS ETS".
2. L'Associazione risponde ai requisiti dell'articolo 35 del CTS e sarà iscritta nella sezione "Associazioni di promozione sociale" nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 46, comma 1 del CTS.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di AGRIGENTO. Il trasferimento della sede associativa all'interno del territorio comunale non comporta modifica statutaria.
4. L'Associazione ha durata illimitata.
5. L'Associazione aderisce alla rete associativa Auser (in seguito denominata "Auser") ai sensi dell'art. 41 comma 2 del Codice del Terzo Settore, condividendone le finalità e i principi dello Statuto.

ART. 2

Scopo, finalità e attività

1. L'Associazione è una associazione di promozione sociale, priva di scopo di lucro, che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione ha lo scopo di promuovere una nuova cultura della longevità, attraverso l'invecchiamento attivo, e di orientare e valorizzare la memoria, le disponibilità e le competenze delle persone anziane, come una opportunità e una risorsa per la società, per sostenere il recupero della memoria collettiva, per realizzare un rinnovato rapporto tra le generazioni e con le istituzioni, per la tutela, la diffusione, lo sviluppo dei diritti, per lo sviluppo di nuove comunità locali solidali e aperte.
3. Per il perseguimento di tali scopi, l'Associazione svolge, supporta e coordina, anche attraverso le associazioni aderenti, in via principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del CTS:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e

successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6, 11 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

4. L'Associazione svolge una funzione di indirizzo, coordinamento e direzione, nonché la tutela, rappresentanza, promozione e supporto, dell'intero sistema associativo territoriale di riferimento delle associazioni di promozione sociale della rete associativa Auser. Il tesseramento è unico: l'adesione ad una delle associazioni di promozione sociale Auser di base (di norma le "Affiliate") comporterà automaticamente l'iscrizione all'Associazione e alla rete Auser.

5. L'Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale di interesse generale attraverso la promozione sul territorio delle attività di promozione sociale, ispirandosi alla Carta dei Valori e al Codice Etico Auser. Le Affiliate sono operative in ragione della loro specifica scelta del tipo di attività, risultano necessarie ed insostituibili per l'insediamento territoriale e le azioni di prossimità, nell'ambito degli indirizzi del progetto sociale Auser, che individua nella persona e nel territorio il fulcro della sua iniziativa. Pertanto le strutture territoriali devono essere statutariamente strutturate e registrate secondo le normative di riferimento.

6. Per il conseguimento dei fini istituzionali l'Associazione si avvale prevalentemente di prestazioni dei volontari impegnati negli enti affiliati con il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento delle attività in conformità alle disposizioni di cui all'art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore.

7. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al regolare funzionamento della stessa. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari in alternativa al 5% del numero degli associati.

8. L'Associazione ritiene i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica italiana, nata dalla Resistenza, come un tratto essenziale della propria identità.

9. L'Associazione è impegnata a operare per la pace nella giustizia, a sostegno della legalità internazionale e per il rafforzamento della rappresentatività e autorità dell'Onu e, congiuntamente, per l'avvio di un nuovo modello di sviluppo sociale ed economico globalmente sostenibile ed estensibile. L'Auser è altresì impegnata nel rafforzamento dell'Unione Europea quale soggetto unitario federale, con una forte dimensione sociale e a tale fine contribuisce alla definizione della legislazione sociale europea, alla integrazione europea e al ripudio di ogni forma di discriminazione a partire da quelle di genere, di razzismo e di integralismo religioso, della pena di morte e di ogni forma di violenza.

10. A partire da quanto enunciato nell'Art.2 comma 2 del presente Statuto, l'Associazione svolge, sulla base di progetti propri, o concordati con altri soggetti del terzo settore, e in un rapporto sinergico con i

servizi pubblici, attività a favore delle persone, a partire da quelle fragili o che sono in stato di maggior disagio, senza discriminazioni di età, genere, cultura, religione, cittadinanza; ne promuove e sostiene, anche sul piano formativo, l'autorganizzazione e il mutuo aiuto. Favorisce i processi di formazione sociale di una domanda sia di servizi che di beni e di costruzione di reti comunitarie per l'accrescimento della coesione sociale, la

provvisoria

TITOLO II ASSOCIATI I

ART. 3

Personae iuriche associate

1. Le associazioni di persone iuriche associate alla Chiesa sono quelle che, per legge o per atto della Chiesa, sono riconosciute come associazioni di persone iuriche e che, per legge o per atto della Chiesa, sono riconosciute come associazioni di persone iuriche e che, per legge o per atto della Chiesa, sono riconosciute come associazioni di persone iuriche.

2. Le associazioni di persone iuriche associate alla Chiesa sono quelle che, per legge o per atto della Chiesa, sono riconosciute come associazioni di persone iuriche e che, per legge o per atto della Chiesa, sono riconosciute come associazioni di persone iuriche.

3. Le associazioni di persone iuriche associate alla Chiesa sono quelle che, per legge o per atto della Chiesa, sono riconosciute come associazioni di persone iuriche e che, per legge o per atto della Chiesa, sono riconosciute come associazioni di persone iuriche.

4. Le associazioni di persone iuriche associate alla Chiesa sono quelle che, per legge o per atto della Chiesa, sono riconosciute come associazioni di persone iuriche e che, per legge o per atto della Chiesa, sono riconosciute come associazioni di persone iuriche.

5. Le associazioni di persone iuriche associate alla Chiesa sono quelle che, per legge o per atto della Chiesa, sono riconosciute come associazioni di persone iuriche e che, per legge o per atto della Chiesa, sono riconosciute come associazioni di persone iuriche.

6. Le associazioni di persone iuriche associate alla Chiesa sono quelle che, per legge o per atto della Chiesa, sono riconosciute come associazioni di persone iuriche e che, per legge o per atto della Chiesa, sono riconosciute come associazioni di persone iuriche.

crescita ecosostenibile e la valorizzazione dei beni comuni. Promuove la solidarietà e la giustizia sociale, la promozione sociale, l'apprendimento permanente, come fondamento di una cittadinanza attiva e responsabile.

11. L'Associazione si propone di diffondere la cultura della legalità e pertanto persegue finalità di lotta a tutte le mafie e ad ogni altra forma di criminalità organizzata.

12. Per l'attuazione delle proprie finalità e dei propri programmi e in stretta coerenza con essi, l'Associazione può istituire rapporti di collaborazione, anche in forma di convenzione, con altre associazioni ed Enti Pubblici e privati, sia a livello internazionale che nazionale, regionale, territoriale; può promuovere la costituzione di fondazioni, centri studi, istituti culturali e scientifici, associazioni, federazioni o confederazioni, osservatori.

13. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, individuate dall'Assemblea Nazionale dei delegati.

14. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

15. L'Associazione è promossa dalle Associazioni Auser di promozione sociale operanti nel territorio di riferimento.

TITOLO II

ASSOCIATI

I

ART. 3

Persone fisiche associate

1. In coerenza con quanto previsto dallo Statuto della rete associativa Auser, possono associarsi persone fisiche, senza nessuna distinzione di etnia, genere, religione, cultura e appartenenza politica, tutti coloro che condividono gli scopi del presente statuto, del codice etico, le finalità dell'Associazione e che partecipano alle attività della medesima con la loro opera, competenze e conoscenze.

2. Gli associati persone fisiche aderiscono all'Associazione tramite le associazioni Auser di base, di norma le Affiliate.

3. Ai sensi del dell'Art.2 comma 2 del presente statuto il tesseramento è unico: l'adesione ad una delle associazioni di promozione sociale Auser di base (di norma le "Affiliate") comporterà automaticamente l'iscrizione all'Associazione e alla rete Auser.

4. Il numero degli associati persone fisiche è illimitato.

5. L'ammissione degli associati persone fisiche è fatta con deliberazione del Comitato Direttivo dell'associazione Auser di base su domanda dell'interessato. La domanda dovrà contenere l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica. La deliberazione deve essere comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

6. Il Comitato Direttivo dell'associazione Auser di base deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarlo all'interessato. L'interessato può

pronunci la Commissione di Garanzia Regionale dell'Auser.

Province

7. L'iscrizione è incompatibile con l'appartenenza ad associazioni segrete. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4

Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi in ottemperanza a quanto previsto dal CTS e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati, per i servizi dall'Associazione, delle spese effettivamente sostenute e documentate secondo le modalità previste ai sensi dell'art.17, terzo e quarto comma, del Codice del Terzo Settore;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, il codice etico Auser e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Comitato Direttivo ed a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali dell'Associazione.

3. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

4. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

5. Il contributo associativo è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 5

Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

2. In particolare, l'associato che contravvenga gravemente agli obblighi del presente Statuto, del codice etico, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi gravi danni materiali o morali all'Associazione, può essere escluso con effetto immediato dall'associazione mediante delibera del Comitato Direttivo dell'associazione presso la quale ha sottoscritto la tessera, su indicazione della Commissione di Garanzia Regionale. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie

controdeduzioni.

3. L'esclusione può avvenire anche per mancato pagamento della quota associativa. A tal fine è previsto, da parte del Comitato Direttivo dell'associazione presso la quale l'associato ha sottoscritto la tessera, l'invio di un sollecito con la fissazione del termine improrogabile di 60 giorni, oltre il quale il mancato pagamento della quota deve intendersi causa di esclusione. L'esclusione dell'associato avviene mediante deliberazione

-Iann D...

ART. 5 Associato associato

Il socio associato è quello che, oltre a essere iscritto nell'elenco degli associati, ha anche pagato la quota associativa. Il socio associato ha diritto di voto e di essere eletto nei organi di amministrazione e di controllo. Il socio associato ha anche diritto di essere eletto nei organi di amministrazione e di controllo. Il socio associato ha anche diritto di essere eletto nei organi di amministrazione e di controllo.

Il socio associato ha diritto di voto e di essere eletto nei organi di amministrazione e di controllo.

Il socio associato ha diritto di voto e di essere eletto nei organi di amministrazione e di controllo. Il socio associato ha diritto di voto e di essere eletto nei organi di amministrazione e di controllo. Il socio associato ha diritto di voto e di essere eletto nei organi di amministrazione e di controllo.

Il socio associato ha diritto di voto e di essere eletto nei organi di amministrazione e di controllo. Il socio associato ha diritto di voto e di essere eletto nei organi di amministrazione e di controllo. Il socio associato ha diritto di voto e di essere eletto nei organi di amministrazione e di controllo.

Il socio associato ha diritto di voto e di essere eletto nei organi di amministrazione e di controllo. Il socio associato ha diritto di voto e di essere eletto nei organi di amministrazione e di controllo. Il socio associato ha diritto di voto e di essere eletto nei organi di amministrazione e di controllo.

ART. 6 Diritti di amministrazione della società partecipata

Il socio associato ha diritto di voto e di essere eletto nei organi di amministrazione e di controllo.

Il socio associato ha diritto di voto e di essere eletto nei organi di amministrazione e di controllo.

dello stesso Comitato Direttivo, adeguatamente comunicata all'associato, e nei confronti della quale quest'ultimo può presentare ricorso entro i successivi 30 giorni. Se il ricorso non viene presentato, l'associato può considerarsi decaduto e viene cancellato dal Libro Soci.

4. L'associato può sempre recedere dall'Associazione.
5. Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Comitato Direttivo.
6. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato con la ricezione della comunicazione da parte del Comitato Direttivo.
7. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.
8. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.
9. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

Associazioni affiliate

1. In coerenza con quanto previsto dallo Statuto della Rete Associativa Auser, le Associazioni affiliate, ove presenti, sono istanze di base dell'Associazione. Partecipano a pieno titolo alla vita democratica dell'Associazione nell'ambito delle regole statutarie e regolamentari previste, quindi, attraverso gli organismi preposti, alla progettazione delle politiche sociali territoriali e della programmazione delle attività di volontariato e di promozione sociale, secondo modalità previste con apposite disposizioni esecutive interne emanate dall'Auser regionale e territoriale d'intesa con i presidenti delle associazioni affiliate.
2. Le Associazioni affiliate all'Auser devono essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
3. Le affiliate sono obbligate, come vincolo di affiliazione e di appartenenza, a rispettare, nello svolgimento delle attività e della propria vita interna, i valori e l'identità associativa, nonché i vincoli dello Statuto, del codice etico, dei regolamenti e delle procedure, anche in materia di protezione dei dati personali, a cominciare dall'obbligo di non poter sottoscrivere accordi e convenzioni senza coinvolgere il centro regolatore di riferimento e condividerne i contenuti delle intese stesse.
4. Le affiliate, fermo restando il divieto posto dal Codice del Terzo Settore di svolgere attività che non siano elencate all'articolo 5 del Codice stesso, salvo quelle diverse ai sensi dell'Art.6 del CTS, qualora decidessero di aprire la partita IVA devono avere, obbligatoriamente, la preventiva autorizzazione da parte del proprio centro regolatore. Centro regolatore che avrà il compito di monitorare, controllare e verificare gli andamenti di queste attività. Il non rispetto di queste norme ricadrà nell'applicazione delle sanzioni previste per quantoriguarda il ritiro dell'affiliazione.
5. Nel rispetto dei vincoli di affiliazione e partecipazione alla rete associativa le associazioni affiliate, nonché le strutture di direzione, mantengono la propria autonomia, e rispondono pertanto in proprio del loro operato e di quanto svolto sul piano amministrativo, contabile e patrimoniale.

ART. 7

Requisiti di ammissione delle nuove associazioni

1. Per aderire all'Auser in qualità di affiliate le Associazioni devono prevedere nei loro Statuti:
 - scopi corrispondenti e coerenti con quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa vigente

- prestazioni conformi ad uno standard previsto da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;
- stipula delle convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche, di norma, in maniera congiunta con l'Auser regionale o territoriale, secondo modalità previste da disposizioni esecutive ovvero atti di indirizzo Auser;
- regime dei diritti e degli obblighi degli iscritti ispirato ai principi di democrazia e di parità di trattamento;
- struttura degli organi conforme agli atti di indirizzo Auser;
- diritto dell'Auser regionale e territoriale di partecipare alle riunioni della associazione affiliata;
- ammissione, in sede di assemblea, di non più di una delega per ogni iscritto presente;
- sistemi di elettorato attivo e passivo conformi ai criteri stabiliti da apposite disposizioni esecutive/atti di indirizzo Auser, ispirato all'obiettivo di cui al comma seguente;
- sistemi di rappresentanza commisurati al numero degli iscritti Auser in possesso della tessera ed in regola con il versamento della quota associativa, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla rete associativa in materia di politiche di genere, pari opportunità e contrasto ad ogni discriminazione;
- utilizzo dell'applicativo informatico nazionale per tutte le attività previste;
- adozione di un bilancio tipo con relativo piano dei conti, come da apposite disposizioni esecutive ovvero appositi atti di indirizzo Auser;
- istituzione dell'Organo di Controllo in conformità dei dettati dell'art.30 del CTS e composto secondo i criteri di cui agli artt. 22 e 23 del presente statuto;
- adozione del nome "Auser" nella denominazione dell'associazione ed essere ETS iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- impegno a rispettare i regolamenti e gli accordi Auser in materia di trattamento dei dati personali, nonché le eventuali indicazioni e istruzioni del Responsabile della protezione dei dati designato dalla rete associativa Auser.

2. Il venir meno, da parte di una qualsiasi associazione affiliata, di tali requisiti o il sopravvenire di comportamenti non coerenti con lo Statuto, il codice etico, i regolamenti, le delibere e gli atti di indirizzo, anche in materia di trattamento dei dati personali, determinano l'attivazione delle procedure, previste dal presente Statuto, per sanzionare adeguatamente o ritirarne l'affiliazione.

ART. 8

Ammissione

1. Le associazioni che condividano gli scopi del presente Statuto e che intendano realizzarne le attività presentano apposita domanda all'Auser regionale per tramite della struttura territoriale competente per territorio con la quale chiedono di essere ammesse all'Auser come affiliate, assumendo la qualificazione di Auser-ODV o di Auser-APS, secondo lo scopo sociale prevalentemente perseguito, rispettivamente di volontariato o di promozione sociale. Nei casi in cui la struttura territoriale competente non sia costituita, la domanda deve essere presentata all'Auser regionale.

2. L'associazione che chieda di essere ammessa all'Auser in qualità di affiliata deve presentare apposita domanda, allegando copia del proprio Statuto e degli eventuali regolamenti; deve inoltre fornire tutti gli elementi richiesti dall'Auser.

3. Sulla domanda di ammissione delibera il Comitato Direttivo dell'Auser regionale competente. Il Comitato Direttivo dell'Auser regionale competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarlo all'associazione interessata. L'associazione interessata può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci la Commissione di Garanzia Regionale dell'AUSER.

4. A seguito dell'ammissione dell'associazione, i suoi soci afferiscono come iscritti all'Auser secondo il territorio in cui ha sede l'associazione stessa.

5. L'associazione aderente notifica, tramite la struttura territoriale, all'Auser regionale le variazioni degli atti e degli elementi di cui al primo e al secondo comma del presente articolo.

6. L'associazione, successivamente alla affiliazione, è tenuta a raccogliere le iscrizioni individuali con il logo e la tessera Auser, versando all'Auser il relativo importo, previa trattenuta in suo favore nella misura e secondo le modalità indicate annualmente dai centri regolatori regionali e nazionale dell'Auser.

ART. 9

Cessazione della condizione di affiliazione

1. La condizione di affiliazione all'Auser cessa:

- per recesso dall'affiliazione da parte dell'Associazione;
- per esclusione dall'Associazione.

2. Il recesso dall'affiliazione deve essere comunicato al Comitato Direttivo dell'Auser regionale competente, per il tramite della struttura territoriale. La dichiarazione di recesso ha effetto con la ricezione della comunicazione da parte del Comitato Direttivo dell'Auser regionale competente.

3. A fronte di una richiesta da parte di una struttura territoriale di esclusione di un'affiliata, il centro regolatore regionale affida alla propria Commissione di Garanzia il compito di istruire il caso, che dovrà concludersi entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Entro quaranta giorni dalla presentazione della richiesta, da parte della struttura territoriale, il centro regolatore regionale (più le Province autonome di Trento e Bolzano) dovrà riunire il proprio Comitato Direttivo e deliberare il ritiro dell'affiliazione con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei votanti. Ciò può avvenire nei casi in cui le associazioni affiliate assumano o confermino posizioni e comportamenti incompatibili con l'appartenenza all'Auser in quanto:

- in contrasto con i principi e le norme dello presente Statuto, del codice etico e della carta dei valori;
- in contrasto con le norme di riferimento del volontariato e della promozione sociale, nonché delle norme amministrative delle associazioni senza scopo di lucro ivi comprese le norme in materia di protezione dei dati e le indicazioni in tal senso del Responsabile della protezione dei dati designato dall'Auser nazionale;
- rendano impossibile una corretta dialettica, agibilità e direzione dell'organismo o dell'associazione affiliata, al punto da ledere l'immagine stessa dell'Auser.

4. Entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione dall'Associazione, la Presidenza dell'Affiliata potrà fare ricorso, tramite raccomandata, alla Commissione Nazionale di Garanzia, che dovrà esprimersi entro trenta giorni dalla data di presentazione del ricorso.

ART. 10

Regolamento disciplinare

1. I soci devono attenersi al Regolamento disciplinare previsto dallo Statuto della rete Auser.
2. Per ogni controversia attinente alla interpretazione del regolamento, si deve richiedere una pronuncia dell'Organo di Controllo della rete Nazionale.
3. Il regolamento disciplinare deve essere reso consultabile da parte dei soci entro trenta giorni dalla approvazione.

ART. 11

Congresso

1. Il Congresso viene convocato ogni quattro anni tramite delibera del Comitato Direttivo. Qualora, allo scadere dei quattro anni, il Comitato Direttivo non si attivi in tal senso, lo stesso viene convocato da almeno un decimo degli associati.
2. Il Comitato Direttivo assume il Regolamento Congressuale Nazionale.
3. Nelle assemblee di base il dibattito e la partecipazione sono aperti a tutti gli associati.
4. Il voto è consentito in ottemperanza a quanto previsto dal CTS.
5. Il Congresso inizia con le assemblee di base (di norma associazioni affiliate) e, attraverso l'elezione dei delegati, prosegue nelle istanze territoriali, regionali e si conclude con quella nazionale.
6. Le norme per l'organizzazione dei Congressi ai vari livelli e per l'elezione dei delegati ai congressi nei successivi gradi sono previste dal Regolamento congressuale approvato dal Comitato Direttivo della retenzionale.
7. Il Regolamento congressuale vigente si applica anche in caso di convocazione dei Congressi Straordinari.
8. La platea dei delegati eletti al congresso è l'Assemblea di rappresentanza degli associati e rimane in carica fino al Congresso successivo.

TITOLO III

AUSER REGIONALI E TERRITORIALI

ART. 12

Centri Regulatori

1. In ottemperanza a quanto previsto dagli art. 41 e 92 comma 1/b del D.L. 117/17, le strutture statutariamente definite al livello nazionale, regionale più le province autonome di Trento e Bolzano, e territoriale, sono i Centri Regulatori che svolgono attività di autocontrollo e coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del terzo settore loro affiliati e delle loro attività di interesse generale.
2. Sono titolari dei rapporti con le istituzioni ed i soggetti della programmazione e della progettazione sociale, nonché degli accordi, delle intese e delle convenzioni, all'interno del territorio di riferimento

definito dal proprio congresso.

ART. 13.

Asse regionali

L'Asse regionale esercita una funzione operativa nell'attuazione delle attività di ricerca e di sviluppo.

La struttura organizzativa dell'Asse regionale è definita dal proprio congresso.

- 1. L'Asse regionale esercita una funzione operativa nell'attuazione delle attività di ricerca e di sviluppo, in particolare nell'ambito della ricerca applicativa e dello sviluppo tecnologico, in collaborazione con le università, le istituzioni di ricerca e le imprese.
- 2. L'Asse regionale esercita una funzione operativa nell'attuazione delle attività di ricerca e di sviluppo, in particolare nell'ambito della ricerca applicativa e dello sviluppo tecnologico, in collaborazione con le università, le istituzioni di ricerca e le imprese.
- 3. L'Asse regionale esercita una funzione operativa nell'attuazione delle attività di ricerca e di sviluppo, in particolare nell'ambito della ricerca applicativa e dello sviluppo tecnologico, in collaborazione con le università, le istituzioni di ricerca e le imprese.
- 4. L'Asse regionale esercita una funzione operativa nell'attuazione delle attività di ricerca e di sviluppo, in particolare nell'ambito della ricerca applicativa e dello sviluppo tecnologico, in collaborazione con le università, le istituzioni di ricerca e le imprese.
- 5. L'Asse regionale esercita una funzione operativa nell'attuazione delle attività di ricerca e di sviluppo, in particolare nell'ambito della ricerca applicativa e dello sviluppo tecnologico, in collaborazione con le università, le istituzioni di ricerca e le imprese.

Il presente articolo ha lo scopo di definire la struttura organizzativa dell'Asse regionale, in modo da garantire la massima efficienza e la massima trasparenza delle attività di ricerca e di sviluppo.

Il presente articolo ha lo scopo di definire la struttura organizzativa dell'Asse regionale, in modo da garantire la massima efficienza e la massima trasparenza delle attività di ricerca e di sviluppo.

Il presente articolo ha lo scopo di definire la struttura organizzativa dell'Asse regionale, in modo da garantire la massima efficienza e la massima trasparenza delle attività di ricerca e di sviluppo.

Il presente articolo ha lo scopo di definire la struttura organizzativa dell'Asse regionale, in modo da garantire la massima efficienza e la massima trasparenza delle attività di ricerca e di sviluppo.

ART. 14.

Asse internazionale

L'Asse internazionale esercita una funzione operativa nell'attuazione delle attività di ricerca e di sviluppo, in collaborazione con le università, le istituzioni di ricerca e le imprese.

3. In tale ambito possono delegare ad una affiliata questa titolarità.

4.1 Centri Regolatori, statutariamente definiti, devono svolgere il compito di coordinamento e monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle affiliate e dell'intero sistema, avvalendosi anche del sistema informatico unico per la registrazione delle attività, dei bilanci e del tesseramento.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 20 del presente Statuto, compete ai Centri Regolatori la proposta di candidatura delle Presidenze.

ART. 13

Auser regionali

1. L'Auser regionale costituisce una articolazione territoriale dell'Associazione, anche se giuridicamente autonoma ed è centro regolatore dell'Auser nella Regione di riferimento svolgendo le seguenti funzioni:

- indirizzo, coordinamento e direzione, nonché la tutela, rappresentanza, promozione e supporto, delle associazioni aderenti nell'ambito regionale di propria competenza e delle attività di interesse generale da esse svolte, in coerenza con le indicazioni e le disposizioni della struttura nazionale, anche in materia di trattamento di dati personali, nonché la gestione di programmi, progetti e servizi funzionali alla conduzione associativa nella regione;
- deliberazione sulle richieste di affiliazione;
- coordinamento e monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle affiliate e dell'intero sistema regionale;
- funzioni di rappresentanza di cui all'articolo 47 comma 1 del CTS nei confronti delle associazioni affiliate aventi la sede legale sul territorio di propria competenza, ivi compresa la rappresentanza ai fini della corretta tenuta della posizione delle medesime affiliate presso il RUNTS, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. a) del d.m. 106/2020, attuativo dell'articolo 48 del Codice.

2. Nel caso in cui il non rispetto dei vincoli statutari, identitari, del codice etico e della carta dei valori dell'Auser riguardi una struttura territoriale, dopo i necessari approfondimenti e confronti con gli organismi dirigenti si procederà ad attivare la procedura del commissariamento, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art.10 del presente Statuto.

3. L'Auser regionale si dota di un proprio Statuto, in conformità con lo Statuto dell'Auser e in ottemperanza alle leggi nazionali, alle rispettive leggi regionali e alle normative peculiari di ciascun territorio.

4. L'Auser regionale istituisce il Servizio Ispettivo Regionale che opera unicamente nell'ambito regionale di riferimento e in coordinamento con quello nazionale. La composizione e le modalità di funzionamento sono disciplinate dagli Statuti di ciascun Auser regionale.

ART. 14

Auser territoriali

1. L'Auser territoriale costituisce una articolazione organizzativa dell'Auser regionale, anche se giuridicamente autonoma, operante a livello provinciale o comprensoriale o metropolitano, svolgendo le seguenti funzioni:

- indirizzo, coordinamento e direzione, nonché la tutela, rappresentanza, promozione e supporto, delle associazioni aderenti nell'ambito territoriale di propria competenza e delle attività di interesse generale

Entrate - N°

ART. 15

Tutela e tutela dei dati

1. L'Associazione garantisce i diritti di privacy e della libertà fondamentale basata sulla riservatezza in relazione al trattamento dei dati personali.
2. A tal fine, la rappresentanza della struttura organizzativa, integrata nei precedenti articoli, si impegna ad agire in ogni caso nel rispetto del trattamento.
3. Il Responsabile della Privacy, che è l'individuo della sede della sede, svolge le funzioni previste dall'art. 39 del Reg. (UE) 2016/679 e lo stesso è incaricato a svolgere le funzioni di controllo della struttura, regionale, territoriale e nazionale.
4. La Rete Asset opera il Regolamento in materia di protezione dei dati personali che deve essere approvato dal presidente del comitato territoriale.

TITOLO IV ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 16

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea Generale;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Comitato di Sorveglianza;
 - il Comitato di Gestione;
 - il Comitato di Controllo;
 - il Comitato di Revisione.

da esse svolte, in coerenza con le indicazioni e le disposizioni della struttura regionale e nazionale, anche in materia di trattamento dei dati personali, nonché la gestione di programmi, progetti e servizi funzionali alla conduzione associativa a livello territoriale;

- coordinamento e monitoraggio delle attività e dei comportamenti delle affiliate e dell'intero sistema territoriale;
- facoltà di verifica della correttezza amministrativa delle associazioni aderenti nell'ambito territoriale di propria competenza, qualora queste fossero sprovviste dell'Organo di Controllo;
- funzioni di rappresentanza di cui all'articolo 47 comma 1 del CTS nei confronti delle associazioni affiliate aventi la sede legale sul territorio di propria competenza, ivi compresa la rappresentanza ai fini della corretta tenuta della posizione delle medesime affiliate presso il RUNTS, ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. a) del d.m. 106/2020, attuativo dell'articolo 48 del Codice.

ART. 15

Titolarità e tutela dei dati

1. L'Associazione garantisce il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali tutelate dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. A tal fine, in considerazione della struttura organizzativa disciplinata nei precedenti articoli, le strutture AUSER sono tra loro contitolari del trattamento.
3. Il Responsabile della Protezione dei Dati individuato dalla rete Auser svolge le funzioni previste dall'art. 39 del Reg. UE 2016/679 e le altre eventualmente affidategli, anche a favore e nei confronti delle Strutture Regionali, Territoriali e Affiliate.
4. La Rete Auser approva il Regolamento in materia di protezione dei dati personali che dovrà essere eseguito dalle presidenze dei vari livelli territoriali.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART.16

Organi

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Territoriale dei delegati;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente;
- la Presidenza;
- l'Organo di controllo;

ART. 17

Assemblea Territoriale dei delegati

1. L'Assemblea congressuale (di seguito, "Assemblea Territoriale dei Delegati" o semplicemente "Assemblea") è l'insieme dei delegati eletti al congresso territoriale dai congressi di base secondo le norme stabilite dal regolamento congressuale. L'Assemblea è ritenuta valida con la presenza della maggioranza dei delegati aventi diritto al voto.

2. L'Assemblea congressuale elegge:

- il Comitato Direttivo;
- l'Organo di controllo.

3. L'Assemblea è il massimo organo deliberante dell'Associazione, decade con la celebrazione del Congresso successivo e viene sostituita dall'Assemblea congressuale eletta dal Congresso medesimo. Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno in sede di approvazione del bilancio consuntivo e in via straordinaria su richiesta di almeno due terzi degli aventi diritto.

4. L'Assemblea delibera sulle linee programmatiche generali.

5. L'Assemblea è convocata con avviso spedito almeno dieci giorni lavorativi prima di quello fissato per l'assemblea con qualsiasi mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento, ivi compresi telegramma, telefax, posta elettronica con conferma di lettura, raccomandata a mano e raccomandata con avviso di ricevimento. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'ordine del giorno.

6. In caso di impedimento o forza maggiore, il singolo delegato può incaricare un altro socio della sua stessa associazione di base a rappresentarlo in Assemblea. In tal caso, ciascun rappresentante può essere portatore di una sola delega.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente.

8. L'Assemblea dura in carica per l'intero mandato congressuale e viene eletta ad ogni congresso, di norma ogni quattro anni.

9. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi, ad eccezione del Presidente e della Presidenza che demanda al Comitato Direttivo ai sensi dall'art. 25 comma 2 del CTS;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo, e dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sulla composizione numerica del Comitato Direttivo;
- delibera sul bilancio consuntivo;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

11. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto e per lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

12. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà

più uno dei delegati presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Il Presidente della Commissione ha il diritto di convocare l'Assemblea in prima o in seconda convocazione, a seconda che il numero degli associati presenti sia o non superiore alla metà del numero degli associati. Il Presidente della Commissione ha il diritto di convocare l'Assemblea in prima o in seconda convocazione, a seconda che il numero degli associati presenti sia o non superiore alla metà del numero degli associati. Il Presidente della Commissione ha il diritto di convocare l'Assemblea in prima o in seconda convocazione, a seconda che il numero degli associati presenti sia o non superiore alla metà del numero degli associati.

ART. 18

Il Comitato Direttivo

Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione di cui all'art. 26 del CTS, eletto dall'Assemblea straordinaria, in applicazione dell'art. 41 comma 10 del CTS ha il compito di:

- assistere l'Assemblea dell'Associazione e dirigere l'Associazione;
- esercitare l'amministrazione esclusiva del patrimonio Sociale;
- eleggere il Presidente;
- collaborare nella organizzazione nazionale della Presidenza;
- eleggere, con il Presidente, i delegati, nei casi consentiti, la Presidenza e il comitato di gestione della Presidenza;
- approvare, su proposta del Presidente, i bilanci e i rendiconti del Comitato;
- adottare le deliberazioni di natura organizzativa e gestionale;
- promuovere, sorvegliare e controllare;
- vigilare sull'attività dei collaboratori e dei responsabili della amministrazione e settori di lavoro;
- approvare il regolamento dell'Associazione;
- deliberare sul bilancio preventivo;
- deliberare sul bilancio sociale;
- approvare la costituzione dell'Assemblea;
- deliberare sul regolamento di amministrazione della Presidenza nazionale;
- approvare l'articolo 41 del CTS, approvato dal Consiglio Nazionale della Presidenza del Consiglio Nazionale dell'Associazione (Regolamento del CTS) e, se necessario, il regolamento del Consiglio Nazionale della Presidenza del Consiglio Nazionale dell'Associazione, e approvare il regolamento di amministrazione del comitato di gestione della Presidenza;
- deliberare sugli atti relativi all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente alla competenza dell'Assemblea, del Presidente e della Presidenza stessa.
- Il Comitato Direttivo è composto esclusivamente uomini in amministrazione, e non può essere composto da più di tre persone.
- I delegati del Comitato Direttivo vengono eletti dall'Assemblea al Consiglio di gestione, e sono delegati, sempre che non la prima volta, a rappresentare gli associati nell'Assemblea, l'Assemblea del Comitato Direttivo, e nei confronti l'Assemblea del Consiglio Nazionale.

13. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei delegati intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

14. L'Assemblea che delibera le modifiche allo Statuto è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei delegati intervenuti.

15. L'Assemblea delibera lo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.

16. L'Assemblea può riunirsi, in casi di particolare necessità e previa apposita specifica contenuta nella convocazione, anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti collegati in videoconferenza siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere o trasmettere documenti e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

ART. 18

Il Comitato Direttivo

1. Il Comitato Direttivo è l'organo di amministrazione ai sensi dell'art. 26 del CTS, eletto dall'Assemblea congressuale, in applicazione dell'art. 41 comma 10 del CTS ha il compito di:

- realizzare i deliberati dell'Assemblea e dirigere l'Associazione;
- emanare disposizioni esecutive del presente Statuto;
- eleggere la/il Presidente;
- deliberare sulla composizione numerica della Presidenza;
- su proposta del Presidente, eleggere, tra i suoi componenti, la Presidenza e all'interno di questa il vice Presidente;
- ~~approvare~~ ratificare, su proposta del Presidente, l'eventuale nomina del Direttore;
- decidere la costituzione di istituti e organizzazioni di servizio;
- convocare convegni e conferenze;
- decidere la nomina dei componenti e dei responsabili delle commissioni e settori di lavoro;
- amministrare il patrimonio dell'Associazione;
- deliberare sul bilancio preventivo;
- deliberare sul bilancio sociale;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- deliberare sul programma di attività proposto dalla Presidenza territoriale;
- ratificare l'accordo di cui all'art. 26, paragrafo 1 del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati dell'Unione Europea (Regolamento UE 2016/679), se ritenuto necessario dal Responsabile per la protezione dei dati personali, e assumere il Regolamento sul trattamento dei dati personali per l'attuazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati nell'Auser;
- deliberare sugli altri oggetti attinenti all'attività dell'Associazione che non siano riservati dal presente Statuto alla competenza dell'Assemblea, del Presidente o della Presidenza territoriale.

2. Il Comitato Direttivo è composto numericamente secondo la determinazione dell'Assemblea, e comunque sempre in numero dispari.

3. I componenti del Comitato Direttivo vengono eletti dall'Assemblea al Congresso, di norma ogni quattro anni, e sono rieleggibili, vengono scelti tra le persone fisiche associate. Entro trenta giorni dalla nomina, i componenti del Comitato Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico

Nazionale del Terzo Settore, indicando il nome, cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché quelli di cui è attribuita la rappresentanza dell'associazione, in forma digitale o cartacea.

4. Qualora venga meno un componente del Comitato Direttivo, per decadenza, dimissioni, incompatibilità, decesso o revoca, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva. In caso di deliberazioni, qualora il numero dei componenti presenti sia pari, il voto del Presidente verrà considerato doppio.

5. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice Presidente. La convocazione può essere fatta anche per telegramma, oppure fax o posta elettronica con conferma di lettura, almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. Il Comitato Direttivo è validamente costituito in presenza di almeno la metà più uno dei propri componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

6. Il Comitato Direttivo può riunirsi, in casi di particolare necessità e previa apposita specifica contenuta nella convocazione, anche mediante videoconferenza sempre che tutti i partecipanti collegati in videoconferenza siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, ricevere o trasmettere documenti e di partecipare alla votazione.

7. Spetta al Comitato Direttivo dell'Associazione coordinare le attività delle associazioni affiliate affinché non assumano o confermino posizioni e comportamenti incompatibili con l'appartenenza all'Associazione in quanto:

- in contrasto con i principi e le norme dello Statuto, del codice etico e della carta dei valori Auser;
- in contrasto con le norme di riferimento del volontariato e della promozione sociale, nonché delle norme amministrative delle associazioni senza scopo di lucro;
- rendano impossibile una corretta dialettica, agibilità e direzione dell'organismo o dell'associazione affiliata, al punto da ledere i principi della rete Auser.

8. Il Comitato Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente.

ART. 19

Presidente

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il Presidente è eletto dal Comitato Direttivo a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica fino al Congresso successivo e può essere eletto per non più di due mandati completi o otto anni complessivi.

4. Il Presidente:

- convoca e presiede l'Assemblea dei delegati;
- convoca e presiede il Comitato Direttivo;
- assume, di concerto con la Presidenza, i collaboratori, il personale della Associazione e stipula i contratti di consulenza;
- propone l'eventuale nomina del Direttore e la sottopone alla ratifica del Comitato Direttivo, stabilendone i compiti e le funzioni;
- nomina procuratori speciali;
- propone al Comitato Direttivo le candidature degli altri componenti della Presidenza, e tra questi di un vice Presidente.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente.
6. Il Presidente in carica cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale sfiducia, per gravi motivi, decisa dal Comitato Direttivo, con la maggioranza dei presenti.

ART. 20

Elezione del Presidente e della presidenza territoriale

1. Ogni volta si debba eleggere il Presidente o componente della Presidenza territoriale, il Centro Regolatore superiore esprime una candidatura. Il Comitato Direttivo di riferimento eleggerà al proprio interno una Commissione composta da almeno 3 componenti, integrata da un delegato della presidenza dell'istanza superiore.
2. In presenza di una sola proposta la Commissione ha il compito di consultare il Comitato Direttivo di riferimento e ascoltare a fini puramente orientativi anche i promotori ispiratori dell'Auser, nonché i componenti del Comitato Direttivo dell'Auser ODV di pari livello.
3. A seguito di tale procedura la Commissione riferirà gli esiti di tale consultazione al Comitato Direttivo stesso.
4. Qualora non vi fosse un orientamento definito su una candidatura sarà facoltà del centro regolatore, attraverso la Commissione eletta del Comitato Direttivo, di avviare una fase di ascolto del Comitato Direttivo utile per condividere i criteri di scelta della candidatura da porre in consultazione.
5. E' facoltà del Centro regolatore ricorrere alla procedura abbreviata, senza la consultazione individuale dei componenti il Comitato Direttivo di cui al comma 2 del presente articolo. In tal caso si procederà direttamente all'elezione per voto palese ed occorrerà il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. Potranno essere presentate candidature personali in alternativa alla proposta del centro regolatore qualora il candidato o la candidata raccolgano le firme di almeno il 15% dei componenti il Comitato Direttivo.
7. Per l'elezione della Presidenza, spetta al Presidente della struttura di riferimento il diritto di proporre le candidature dei componenti della Presidenza medesima e di sottoporle alla votazione del Comitato Direttivo.
8. Il presente articolo si applica a tutte le strutture che rispondano ai requisiti dell'art. 25 comma 2 del CTSe decidono di demandare l'elezione del Presidente e della Presidenza al Comitato Direttivo.

ART. 21

Presidenza

1. La Presidenza è composta, sulla base della deliberazione del Comitato Direttivo, da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti, incluso il Presidente.
2. I componenti della Presidenza durano in carica fino al Congresso successivo e possono essere eletti per non più di due mandati completi o otto anni complessivi.
3. La Presidenza:
 - propone al Comitato Direttivo i programmi di attività e le altre iniziative dell'Associazione e vigila sulla loro realizzazione;

- svolgere funzioni di direzione, indirizzo e coordinamento dell'attività dell'Associazione;
- predisporre il bilancio consuntivo e preventivo;
- il Presidente invita di norma a partecipare alle riunioni di presidenza il Direttore, con invito in carica

ART. 22

Organo di controllo

1. L'organo di controllo dell'Associazione vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e Codice Etico, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
2. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall'Associazione, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
3. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
4. L'Organo di controllo è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti con voto palese, a maggioranza semplice, dall'Assemblea Territoriale dei delegati, anche tra i non soci, e comunque sempre in numero dispari.
5. I componenti dell'Organo di controllo devono rispondere a requisiti di competenza, serietà ed esperienza, e, nei confronti degli stessi, trovano applicazione le cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 c.c.. Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile.
6. L'Organo di controllo elegge al proprio interno il Presidente, cui spetta la responsabilità della convocazione e del funzionamento dell'Organo di controllo stesso. Ove si renda vacante la carica di Presidente, l'Organo di controllo provvede alla nuova elezione in occasione della riunione immediatamente successiva.
7. In caso di rinuncia o decadenza di un componente, i supplenti subentrano in ordine d'età. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenza, il numero dei supplenti diminuisce, l'Assemblea Territoriale dei Delegati dell'Associazione provvederà alla nomina dei nuovi supplenti. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.
8. La carica di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con qualunque altra carica all'interno della Associazione.
9. I componenti dell'Organo di controllo durano in carica fino al Congresso successivo e possono essere eletti per non più di due mandati completi o otto anni complessivi.
10. Qualora i componenti dell'Organo di Controllo non siano eletti nell'Assemblea dei Delegati sono considerati invitati permanenti alle riunioni della stessa, così come lo sono anche alle riunioni del Comitato Direttivo.
11. L'Organo di controllo redige il verbale di ciascuna riunione svolta dallo stesso. Le riunioni dell'Organo di controllo sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
12. L'Organo di controllo inoltre:
 - verifica periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, la gestione amministrativa dell'Associazione;
 - esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali;

- esamina il bilancio preventivo e il bilancio sociale dell'Associazione e ne riferisce per iscritto al Comitato Direttivo;
- predispone una relazione annuale da presentare all'Assemblea in sede di approvazione del bilancio consuntivo;
- con relazione motivata, in caso di gravi e documentate irregolarità contabili o inosservanze dello Statuto o del Codice Etico, informa il Centro Regolatore e deferisce la questione alla Commissione Regionale di Garanzia, che si pronuncia entro 60 giorni.

ART. 23

Revisione legale dei conti

Qualora vengano superati i limiti di cui all'art. 31, primo comma, del Codice del Terzo Settore, e l'Organo di Controllo non sia interamente composto da revisori legali in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, l'Assemblea dei delegati nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 24

Commissione di Garanzia

1. La Commissione di Garanzia competente per la tutela dei diritti degli associati è quella Regionale.
2. La Commissione procede, su istanza degli associati, secondo modalità stabilite da apposito regolamento disciplinare, a giudicare la regolarità dei comportamenti di un qualsiasi componente dell'associazione e ad indicare al Comitato Direttivo - cui compete il compito di deliberare - le correlative sanzioni secondo la seguente tipologia:
 - richiamo scritto
 - sospensione della qualifica di associato, fino a un massimo di 12 mesi;
 - sospensione dalle cariche associative fino a un massimo di 12 mesi;
 - espulsione.
3. Avverso ai provvedimenti assunti l'associato può ricorrere alla Commissione Nazionale di Garanzia la cui espressione è l'ultimo grado di appello.

TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE

ART. 25

Patrimonio

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi dei soci;
- quote associative;
- contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti Locali, Enti e istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dall'Unione Europea e da organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- erogazioni liberali da associati e da terzi;
- entrate derivanti da sponsorizzazioni;
- entrate da raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- entrate derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da cessioni di beni e prestazioni di servizi svolte a favore di associati e di terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività di natura commerciale e produttiva a carattere marginale, ovvero di attività diverse ai sensi dell'Art.6 del CTS;
- contributi dalle associazioni affiliate;
- contributi delle organizzazioni ispiratrici;
- entrate derivanti da iniziative promozionali, finalizzate al proprio finanziamento, quali raccolte di fondi, crowdfunding, feste e sottoscrizioni anche a premi;
- ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'Associazione dovrà impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 26

Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VI

BILANCIO E AMMINISTRAZIONE

ART. 27

Bilancio preventivo

Per ciascun esercizio finanziario, entro il 30 novembre la Presidenza predispone per l'anno successivo un bilancio preventivo e una relazione sul programma di attività, che devono essere approvati dal Comitato

Direttivo entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.

ART. 28

Bilancio consuntivo

1. L'esercizio finanziario della Associazione inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ciascun anno solare, la Presidenza predispone un bilancio consuntivo - costituito da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, in base a quanto previsto dalla normativa vigente
3. È documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività di interesse generale.
4. Il bilancio consuntivo, deve essere comunicato all'Organo di controllo almeno 30 giorni prima della data fissata per l'approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea dei Delegati, che deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno. Il bilancio consuntivo insieme alla relazione dell'Organo di controllo deve rimanere depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i componenti possano prenderne visione. Dopo essere stato approvato il Bilancio consuntivo viene depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore.

ART. 29

Bilancio sociale

1. L'associazione deve redigere il proprio bilancio sociale qualora ne ricorrano le condizioni di legge.
2. Deve altresì partecipare alla redazione del bilancio sociale della rete Auser nonché favorire, in un'attività coordinamento con i territori, la partecipazione allo stesso da parte di tutte le associazioni Auser operanti nel proprio territorio.

ART. 30

Adempimenti

1. È fatto obbligo che i bilanci preventivi e consuntivi delle associazioni affiliate e delle strutture territoriali approvati dai rispettivi organismi vengano trasmessi a cura dei Presidenti alle strutture Regionali competenti per territorio.
2. È fatto obbligo a tutte le strutture Auser e alle affiliate di base, dell'intero sistema a rete, di adottare ed usare esclusivamente l'applicativo informatico unico, messo a punto dalla struttura nazionale, come garanzie di uniformità, trasparenza, nella tenuta dei conti e delle scritture contabili, anche alla luce di quanto previsto dagli articoli 41 e 92 del codice del Terzo Settore, che assegna alle Reti associative un ruolo di monitoraggio, autocontrollo e assistenza tecnica, in grado di garantire la necessaria trasparenza e puntualità dell'informazione pubblica
3. Il mancato rispetto di questa norma comporta, nei casi più gravi, il deferimento in Commissione di Garanzia.

ART. 31

Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere i libri sociali previsti dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore.
2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti documenti. I soci che vorranno esercitare tale diritto dovranno indirizzare domanda scritta e firmata al direttivo della associazione titolare dei libri. Il direttivo comunicherà per iscritto ai soci che ne hanno fatto richiesta le tempistiche e le modalità in cui verrà loro data tale possibilità. I soci che visioneranno i documenti dovranno firmare un impegno scritto attestante il fatto di essere consapevoli che le informazioni di cui si sta prendendo visione sono sottoposte alla tutela dei dati personali e che per questo motivo non potranno in alcun modo essere divulgate e che ogni infrazione a tale impegno comporterà l'attivazione degli organismi di garanzia.

ART. 32

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto al Centro Regolatore Auser di riferimento, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO VII

RESPONSABILITA' E INCOMPATIBILITA'

ART. 33

Disposizioni circa la responsabilità

1. Gli organi dirigenti dell'Associazione non rispondono delle obbligazioni assunte dai sodalizi aderenti e dalle istanze locali, territoriali e regionali, le quali rispondono ciascuna unicamente con i propri fondi e con i propri Organi Dirigenti.
2. Il Presidente nazionale ed i Presidenti delle associazioni regionali e territoriali, possono contrarre obbligazioni in nome e per conto dell'istanza da essi rappresentata nei limiti delle presunte ordinarie esigenze, anche sotto forma di fidi bancari e di prestiti, nonché operare l'apertura di conti correnti bancari e postali.
3. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

ART. 34

Conflitto di interessi e incompatibilità

2. Nel pieno rispetto dei principi di autonomia ed indipendenza dalle istituzioni e dalla politica, ogni componente di un esecutivo delle strutture dell'Associazione (Presidente o Componente di Presidenza o Direttore o componente del comitato direttivo) a livello Nazionale, Regionale (più le Province autonome di Trento e Bolzano), Territoriale, e delle affiliate o di un qualsiasi componente di un organismo di garanzia a tutti i livelli è incompatibile con qualsiasi incarico esecutivo, nonché con qualsiasi incarico consultivo, di qualunque formazione politica a qualsiasi livello. Pertanto nel caso si riscontrasse tale concomitanza d'incarichi, la sospensione dagli incarichi esecutivi dell'Associazione è immediata ed automatica, al pari del deferimento in Commissione di Garanzia.

3. Le medesime cariche sono altresì incompatibili con le cariche elettive ed esecutive dello Stato nonché delle Regioni, Province, Comuni e Circondazioni.

5. Dal cessare delle condizioni che danno luogo ad incompatibilità, dopo 12 mesi l'associato sospeso può rientrare nei comitati direttivi dei quali faceva parte.

7. La continuazione del mandato può avvenire, solo nei casi di particolare gravità ed emergenza, solo nella misura massima non rinnovabile di sei mesi. Il centro regolatore di riferimento del livello superiore presenterà una specifica delibera di proroga che farà approvare dal proprio comitato direttivo, dandone immediata preventiva comunicazione al centro regolatore nazionale.

ART. 35

1. Al fine di rendere concreta l'affermazione di una associazione di donne e di uomini nella formazione degli organismi dirigenti, nelle sostituzioni che negli stessi si rendano necessarie, nella distribuzione degli incarichi, nella rappresentanza esterna, nazionale ed internazionale, nessuno dei generi può essere rappresentato al di sotto del 40%.

3. La norma antidiscriminatoria è altresì adottata nella composizione delle presidenze a tutti i livelli di struttura e deve prevedere l'alternanza di genere per le figure di presidente e vicepresidente.

5. L'osservatorio delle pari opportunità e delle politiche di genere contribuisce a promuovere e diffondere la cultura della parità di genere e mettere in atto azioni positive per promuovere la rappresentanza femminile negli organismi dirigenti dell'associazione e diffondere le buone pratiche e la



LIBERTÀ E DIRITTI

La libertà è un valore fondamentale della nostra società. È il diritto di ogni individuo di esprimere la propria personalità e di scegliere il proprio modo di vivere. La libertà è anche il diritto di partecipare attivamente alla vita politica e sociale del paese. I diritti sono le garanzie che la legge concede a ogni cittadino per proteggere la sua libertà e la sua dignità. I diritti sono anche il dovere di ogni cittadino di rispettare i diritti degli altri. La libertà e i diritti sono i pilastri della democrazia e della civiltà. Senza libertà e diritti non può esserci una società giusta e equa. La libertà e i diritti sono anche il frutto di una cultura della libertà e dei diritti. La cultura della libertà e dei diritti è quella che insegna a ogni individuo il valore della libertà e dei diritti e che lo incoraggia a lottare per la loro difesa. La cultura della libertà e dei diritti è anche quella che insegna a ogni individuo il rispetto per la libertà e i diritti degli altri. La cultura della libertà e dei diritti è la base di una società pacifica e armoniosa. La libertà e i diritti sono il nostro patrimonio più prezioso. Dobbiamo proteggerli e difenderli con ogni mezzo. La libertà e i diritti sono la nostra forza e il nostro orgoglio. La libertà e i diritti sono la nostra speranza e il nostro futuro.

delle donne, contro gli stereotipi di genere, le molestie, lo stalking e tutti gli atti di persecuzione a partire dall'linguaggio e dai comportamenti concreti.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

ART. 36 Rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica lo Statuto dell'Auser nazionale e quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e relativi decreti attuativi e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.
2. In caso di difformità tra il presente Statuto e le norme statutarie dell'Auser Nazionale sono queste ad essere prevalenti e a trovare immediata applicazione.
3. In merito alla disciplina fiscale, trovano applicazione le disposizioni contenute nel Titolo X del Codice del Terzo Settore, nonché le disposizioni del Titolo II del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, in quanto compatibili.